

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

per la **dott.ssa SAPIENZA Sofia Grazia**, nata a Messina il 15.12.1975, ivi residente in Via S. Jachiddu, 88, Complesso Città del Peloro, Codice Fiscale. SPNSGR75T55F158Y, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Verdi, 85, presso lo studio dell'Avv. Concetta Bosurgi, Codice Fiscale, BSR CCT 72T59 F158K, che la rappresenta e difende per procura in calce (allegata in separato atto) e dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti recapiti: Fax 090.6783037 e P.E.C.: studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it,

ricorrente

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA (Cod. Fiscale/Partita I.V.A. 800050000833), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,

resistente

e nei confronti di

tutti i docenti attualmente inseriti, o che verranno inseriti, nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A077 – Violino (AM77), vigente per gli anni scolastici 2014/2017, e di tutti i docenti attualmente inseriti, o che verranno inseriti, nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) ed elementari (classe di concorso EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017,

controinteressati

P R E M E S S O

-che la ricorrente è in possesso di Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale "Ainis" nell'anno scolastico 1992-1993 e precisamente in data 27.7.1993;



- che la stessa è in possesso di Diploma di Violino conseguito presso il Liceo Musicale pareggiato “Bellini” di Catania in data 2.7.2002;
- che è altresì in possesso di Diploma Accademico di II Livello (con valore di diploma di Laurea) in Discipline Musicali conseguito presso il Conservatorio “Corelli” di Messina in data 1.4.2008;
- che la ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A031 e A032 (Educazione Musicale) per le scuole medie di I e di II grado presso l’Università degli Studi di Messina, nell’anno 2009;
- che la stessa ha conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento del Sostegno (AD00 e AD02) per le scuole medie di I e II grado, presso l’Università degli Studi di Messina nell’anno 2009;
- che inoltre **ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Strumento Musicale (classe di concorso A077) ed in particolare dello strumento Violino (AM77) per le scuole medie di I e II grado, compresi i licei musicali, presso il Conservatorio Statale “Bellini” di Palermo nell’anno 2014 tramite P.A.S. (Percorso Abilitante Speciale) indetto dal Ministero dell’Istruzione** proprio al fine di conseguire detta abilitazione;
- che pertanto la ricorrente era, ed è a tutt’oggi, in possesso dei titoli di abilitazione relativi a tutti gli insegnamenti di cui alle predette classi di concorso ed alle scuole elementari;
- che la stessa ricorrente ha prestato servizio, per oltre tre anni, come docente a tempo determinato con contratto annuale presso l’Istituto Comprensivo “Sanzo” di Capizzi (ME) nella classe di concorso A077 – Violino (AM77), essendo inserita nelle relativa graduatorie di Istituto, dapprima di III Fascia e successivamente di II Fascia;
- che con D.D.G. n. 767/2015 e con D.M. n. 325/15, e dapprima con il D.M. 235/14 ed il reg. Miur n. 81/2013, il Ministero dell’Istruzione ha previsto l’aggiornamento di tali Graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/2017, **escludendo l’inserimento di nuovi aspiranti**, e prevedendo, appunto, solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio di chi fosse già inserito;
- che, ciò nonostante, la ricorrente ha presentato domanda, in formato cartaceo, di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015 in relazione alla classe di concorso A077 – Violino (AM77) ed



alle scuole elementari, a mezzo di racc. A/R del 13.8.2015 inviata al Ministero dell'Istruzione ad al Centro Servizi Amministrativi, Ambito Territoriale di Messina, con cui ha rappresentato il possesso dei suddetti titoli di abilitazione, compreso quello inerente la classe di concorso A077 – Violino (AM77) e quello inerente l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia ed elementari (classi di concorso AAAA ed EEEE), ed ha richiesto l'inserimento nelle relative GAE per la provincia di Messina;

-che la ricorrente, a seguito di tale domanda di ammissione alle GAE relative a tutte le suddette classi di concorso in cui è abilitata, è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la provincia di Messina (di III fascia) solo con riferimento alle classi di concorso A031 ed A032 (Educazione Musicale) ed alle classi di concorso AD00 ed AD02 (Sostegno), mentre con riferimento alla classe di concorso A077 – Violino (AM77), è stata inserita nella graduatoria di II fascia, pur essendo, come sopra specificato, in possesso di abilitazione all'insegnamento del Violino, così come, con riferimento alle scuole elementari, è stata inserita nella graduatoria di II fascia, pur essendo, come sopra specificato, in possesso del diploma magistrale abilitante, con conseguente esclusione dalla GAE sia con riferimento alla classe di concorso A077 – Violino (AM77) che con riferimento alle scuole elementari;

-che, infatti, a seguito dell'inoltro di tale domanda, il Ministero dell'Istruzione ed il Centro Servizi Amministrativi, Ambito Territoriale di Messina, non hanno provveduto al dovuto inserimento della ricorrente nella GAE relativa alla suddetta classe di concorso, né con riferimento alle scuole dell'infanzia ed elementari (classi di concorso AAAA ed EEEE), senza peraltro comunicarne alla ricorrente l'esclusione con alcun mezzo;

-che, in conseguenza dell'inserimento nelle GAE relative alle classi di concorso A031 ed A032 (Educazione Musicale) ed alle classi di concorso AD00 ed AD02 (Sostegno), la ricorrente, in data 1.9.2015, è stata nominata di ruolo presso la sede di Viterbo;

-che, tuttavia, la ricorrente, avendone diritto - in quanto posizionata al primo posto dei docenti abilitati inseriti nelle graduatorie di II Fascia per la classe di concorso A077 – Violino AM77 -, ha optato per la presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Sanzo” di Capizzi (ME), con contratto a tempo determinato avente



decorrenza dal 10.9.2015 fino al 30.6.2016 e con **l'obbligo di presentarsi in servizio, in data 1.7.2016, presso la sede di Viterbo;**

-che il mancato inserimento della ricorrente nella GAE relativa alla classe di concorso A077 – Violino (AM77), **ha impedito alla stessa la possibilità di essere assunta di ruolo in tale classe di concorso, ed in particolare nella provincia di Messina**, ed in particolare presso l'Istituto Comprensivo “Sanzo” di Capizzi, **indicata nella domanda di ammissione suddetta come prima scelta (Messina)**, sussistendo presso l'Istituto Comprensivo “Sanzo” di Capizzi un posto a tempo indeterminato libero e disponibile, tanto è vero che, in tale posto è stato nominato di ruolo, nella classe di concorso A077 – Violino (AM77), il docente prof. Emanuele Marchi, a decorrere dall'1.9.2015, il quale, come la ricorrente, ha poi optato per la presa di servizio presso altra sede più vicina alla propria residenza, **lasciando libero tale posto, in cui è stata assunta a tempo determinato la ricorrente;**

-che il mancato inserimento della ricorrente nella GAE relativa alle scuole dell'infanzia ed elementari (classe di concorso AAAA ed EEEE), ha altresì impedito alla stessa anche la possibilità di essere assunta di ruolo in tali scuole, ed in particolare nella provincia di Messina, indicata nella domanda di ammissione suddetta come **seconda scelta (AAAA ed EEEE);**

-che, in generale, il mancato inserimento della ricorrente nelle suddette GAE per la provincia di Messina ha comportato l'esclusione della stessa dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 del governo Renzi;

-che i citati DG.G. n. 767/2015, D.M. n. 325/15, D.M. 235/14 ed il reg. Miur n. 81/2013 sono illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui **non hanno consentito l'inserimento** della ricorrente nelle GAE relative alle classi di concorso A077 – Violino (AM77) e alle classi di concorso AAAA (scuole dell'infanzia) ed EEEE (scuole elementari) per la provincia di Messina, ai fini della partecipazione alla Fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 del governo Renzi;

-che la ricorrente, in possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento nelle suddette classi di concorso, ha diritto di essere collocata nelle GAE della Provincia di Messina con riferimento alle stesse classi di concorso, con il riconoscimento del punteggio spettante di diritto, alla luce dei titoli conseguiti, per i seguenti

MOTIVI



Giurisdizione

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sentenza, Sez. lavoro, 2 aprile 2015 n. 6751; Ordinanza S.U. n. 3032 del 8.2.2011; S.U. n. 16756/14; S.U. n. 22805/10 e, in precedenza, S.U., n. 3399/08; S.U. n. 17466/09; S.U. n. 22805/10) *“in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lett. c) (legge finanziaria), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti – che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento si sono avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie ad esaurimento provinciali – a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie, appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali il Decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 63, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che sono disponibili”*.

Si aggiunga che è lo stesso Ministero a ritenere, attraverso il D.M. n. 235/14 e 325/15, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo.

Competenza territoriale

Nella fattispecie in esame, la competenza territoriale deve considerarsi radicata presso Codesto On. Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 165/2001 che ha devoluto al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, *“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione... incluse le controversie concernenti l'assunzione al*



lavoro...” (mentre”, secondo la sopra citata costante giurisprudenza amministrativa S.U. n. 3032 del 8.2.2011 ed altre: “restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, ove esula la nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento di posti di lavoro che si rendono disponibili di coloro che siano in possesso di determinati requisiti), nonché ai sensi dell’art. 413, comma 5, cpc, secondo cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Com’è noto, il foro relativo alle controversie dei pubblici dipendenti è un foro speciale, di favore per il lavoratore, ed ha carattere esclusivo e non concorrente.

In materia, sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono pacificamente orientati nell’affermare che *“con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire tra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (Area Territoriale) nella quale sono ricompresi gli istituti scolastici presso i quali il lavoratore chiede di essere addetto, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto di lavoro controverso è ancora in vigore o è stato risolto, allorché rileva l’ufficio al quale il dipendente è addetto od era addetto al momento della cessazione del rapporto stesso”* (Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 42710/2013; Cfr. Cassazione, sentenza 21506/2013; S.U. n. 11043/2011).

Il Ministero dell’Istruzione, peraltro, ha declinato la propria competenza organizzativa e di gestione del settore scuola, attribuendo, finanche, legittimazione passiva agli Uffici Scolastici decentrati, così come si evince dal D.P.R. n. 260/2007.

Fumus boni iuris

1)In relazione alla domanda di inserimento nella GAE per la classe di concorso A077 – Violino AM77 per la provincia di Messina. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, Legge n. 296/2006 e del D.M. n. 53/2012, attuativo della Legge n. 14/2012.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, si ritiene opportuno un breve ex cursus normativo.



Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994 (TU in materia scolastica), così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati prevedevano che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50% avviene attingendo dalle Graduatorie permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla L. n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta Legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) introdotte con la Legge n. 3417/1990 i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni.

Per quanto riguarda gli strumenti musicali, le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento secondario venivano indette ed attivate presso i Conservatori di musica statali e denominate "BIFORDOC".

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Con la L. n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE), che in linea meramente teorica avrebbe precluso ogni nuovo inserimento.

Tale Legge Fin. 2007, all'art. 1, comma 605, lett. c), che ha trovato attuazione con il D.M. n. 53/12 a sua volta attuativo della L. n. 14/2012, ha tuttavia **fatti salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS presso le Università statali ovvero hanno frequentato i corsi formativi abilitanti istituiti successivamente alle SSIS presso le medesime Università ovvero, per le classi di concorso relative agli strumenti musicali, presso i Conservatori di musica statali, ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante.**

Ed invero, in tale D.M. n. 53/2012 si legge testualmente: "*vista la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lett. c) che ha trasformato le graduatorie permanenti... in graduatorie ad esaurimento, FATTA SALVA LA*



POSSIBILITA' DEI SOLI NUOVI INSERIMENTI PER I DOCENTI ABILITATI NON ANCORA INCLUSI NELLE GRADUATORIE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O CHE STESSERO COMPLETANDO OGNI PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PRESSO LE UNIVERSITA' AUTORIZZATE".

Discende che il Legislatore, con la Legge finanziaria n. 296/2006, avente ad oggetto le graduatorie già istituite dalla Legge n. 124/1999 e disciplinate dalla Legge n. 143/2004, poi trasformate ad esaurimento, ha chiuso tali graduatorie a nuovi inserimenti, ma **con espressa eccezione, e salvaguardando, nelle forme dell'inserimento con riserva, della posizione dei frequentanti i corsi SSIS** (art. 1, comma 605 lett. c) legge n. 296/2006), ed ha pertanto consentito l'accesso ad esse non solo di quanto erano già abilitati, ma anche dei soggetti iscritti al ciclo SSIS una volta conseguita l'abilitazione e, pertanto, ultimato il ciclo in corso. Ciò in un momento storico in cui era in corso il IX ciclo SSIS per l'anno scolastico 2007/2008.

Lo stesso Legislatore ha, dunque, previsto la possibilità di nuovi inserimenti nelle GAE per i docenti che, dopo la chiusura delle stesse GAE, avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite le SSIS, con le forme dell'inserimento con riserva.

Ed anche con la successiva Legge n. 169/2009, di conversione del D.L. n. 137/2008, attesa l'attivazione del ciclo successivo, il Legislatore ha previsto **una seconda eccezione**, ossia la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per **coloro che avessero poi completato tale IX ciclo** (art. 5 bis, comma 1, Legge n. 169/2008 – DM n. 42/2009: *"1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lett. c) e 607, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o ai corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), attivati nell'anno scolastico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base di punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*).

Ed invero, nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo ciclo) di abilitazione presso le SSIS ancora attive, ma solo fino all'entrata in vigore della **Legge n. 133/2008**, che le ha



definitivamente soppresse (in particolare tale soppressione è intervenuta con l'art. 64, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008).

Pertanto, ancora una volta, il legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura della GAE, è intervenuto con la Legge n. 169/2008 (art. 5 bis) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei docenti che, frattanto, avessero conseguito l'abilitazione.

Nello specifico, la disposizione appena richiamata (art. 5 bis) non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando **corsi formativi abilitanti attivati dopo** la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE fossero da ritenersi definitivamente chiuse.

Ed infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dell'odierna ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione, compreso l'eventuale IX ciclo, attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Quanto detto è stato ulteriormente confermato anche dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal D.M. n. 249/2010, che **ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciale).**

Ed invero, **intervenuta l'abolizione delle SSIS**, con D.M. n. 249/2010, in attuazione dell'art. 2, comma 416, Legge n. 244/2007, sono stati istituiti, quali nuovi **corsi post lauream abilitanti i TFA (tirocini formativi abilitanti) ed i PAS (Percorsi abilitanti speciali), che hanno sostituito i corsi SSIS.**

Il TFA ed il PAS sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011, in sostituzione delle SSIS.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari statali o, per le classi di concorso inerenti gli strumenti musicali, dai Conservatori di musica statali e che, al pari delle soppresse SSIS, richiedono il possesso di determinati requisiti, il pagamento di una retta di circa euro 3.000,00, la frequenza obbligatoria, il superamento di prove scritte, orali e strumentali, il superamento di un



esame finale strumentale e la discussione su una tesi, quale abilitazione a tutti gli effetti.

Considerato inoltre che le varie Università hanno attivato i corsi solo in alcune determinate materie, molti docenti hanno dovuto cercare tra le varie università italiane quelle che avevano attivato il corso a cui erano interessati con la conseguenza che molti hanno dovuto iscriversi ad università di altre città sostenendo ulteriori costi per i trasferimenti e pernottamenti, come è accaduto alla ricorrente che si è trasferita a Palermo, unico conservatorio musicale in Sicilia ad attivare il PAS per l'abilitazione all'insegnamento dello strumento Violino.

Ad ogni buon conto, **nessun dubbio può sussistere sul fatto che i titoli conseguiti frequentando il PAS abbiano lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che poi sono stati inseriti in GAE.**

Ciò sia per il motivo che la Finanziaria 2008 ed il D.M. n. 249/2010 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro, sia per il motivo che la frequentazione del PAS consente l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento.

In particolare, il PAS (Percorso Abilitante Speciale) è un corso *post lauream* abilitante introdotto con il citato D.M. 249/2010, in attuazione dell'art. 2, comma 416, Legge n. 244/2007, e con successivo Decreto n. 58 del 25.7.2013 reso dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, per tutti coloro i quali fossero, come la ricorrente, in possesso dei requisiti di ammissione al corso, ed allo specifico fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella materia.

Detta abilitazione avrebbe dovuto essere considerata dal Miur a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* perché riconosciuto tale dalle citate leggi e dallo stesso Ministero dell'Istruzione con il sopracitato decreto n. 58 del 25.7.2013 e con D.M. n. 249/2010.

E' infatti opportuno rammentare che, in particolare, con il citato D.M. 58/13 il Ministero dell'Istruzione, all'art. 1, ha attivato, da parte degli Atenei ed altre Istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – denominati percorsi abilitanti speciali (PAS) – per i docenti privi della specifica abilitazione che avevano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e sino



all'anno scolastico 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero in centri di formazione professionale.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS ed il nuovo sistema costituito da PAS e TFA non esiste soluzione di continuità e che **il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi ha lo stesso valore abilitante del primo, avendo per legge sostituito quello costituito tramite le sopresse SSIS.**

Quanto detto è di particolare importanza ove solo si consideri che sia la Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS di inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime.

Ebbene, illegittimamente tale facoltà è stata invece negata alla ricorrente dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dall'art. 4 del recente D.M. n. 325/2015 e dal D.D.G. n. 767/2015 che, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola per detto triennio, non hanno previsto la possibilità di inserimento, in tali graduatorie, dei docenti che, frattanto, si erano muniti, come la ricorrente, di abilitazione conseguita tramite PAS presso Conservatori musicali statali per le classi di concorso A077 (Violino: AM77), così ignorando la riconosciuta validità di tale abilitazione, mentre hanno riconosciuto il valore abilitante solo ed esclusivamente ai docenti muniti di abilitazione tramite SSIS, ed hanno infatti previsto, esclusivamente per questi ultimi, la presentazione della domanda esclusivamente on line tramite il sito istituzionale del Miur, precludendo alla ricorrente la presentazione di tale domanda tramite invio telematico.

Ed invero la ricorrente è stata impossibilitata a presentare la domanda di ammissione alla Fase B del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015 per l'inserimento nella GAE relativa alla classe di concorso A077 – Violino (AM77) attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on line ai sensi del comma 1, art. 4, D.D.G. 17 luglio 2015 n. 767, alle Fasi B e C del suddetto piano straordinario, in quanto detto sistema consentiva l'accesso esclusivamente a chi apparteneva ai docenti in possesso di abilitazione conseguita tramite S.I.S.S.I.S. presso le Università degli Studi.

In particolare, il D.M. n. 235/2014 ha consentito, solo al personale già inserito a pieno titolo e/o con riserva, ...”*la permanenza e/o l'aggiornamento del*



punteggio; la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa...”, mentre ai docenti che, come la ricorrente, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento mediante i suddetti corsi *post lauream* abilitanti (TFA e PAS) introdotti con D.M. n. 249/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 416, Legge n. 244/2007, non ha consentito, fino a tutt’oggi, l’immissione nelle GAE per la mancata pregressa presentazione di tale domanda con riserva.

Ed ancora, il Miur, con l’art. 4 reg. 25.3.2013 n. 81 e con i successivi decreti ministeriali (n. 235/2014, n. 325/2015) e con il D.G.G. n. 767/2015 ha sancito che i titoli di abilitazione conseguenti al termine dei percorsi di cui allo stesso decreto non consentono l’inserimento nella GAE di cui all’art. 1, comma 605 della Legge 27.12.2006 n. 296, dando diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle Graduatorie di Istituto di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13.6.07 n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

Nonostante tali illegittime preclusioni alla presentazione delle istanze on line, la ricorrente ha avanzato, in via cartacea, tramite racc. A/R, sia la domanda di inserimento nella GAE relativa alla classe di concorso A077 (Violino: AM77) per la provincia di Messina, che la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni di cui al governo Renzi (L. n. 107/2015) e, in esito ad esse, con riferimento alla classe di concorso richiesta, è stata inserita nelle Graduatorie di II Fascia, con esclusione dalla GAE.

Orbene, non vi è chi non veda come **il diritto previsto in tale previsione normativa possa essere applicato, in via analogica, anche alla odierna ricorrente che si trova nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti abilitati SSIS, che sono stati inseriti nelle GAE anche dopo la chiusura delle stesse GAE.**

Ciò in quanto la ricorrente, come già evidenziato, è in possesso degli stessi requisiti che avrebbero dovuto consentire l’inserimento di nuovi docenti nelle GAE, essendo abilitata all’insegnamento nella classe di concorso A077 (Violino: AM77) per effetto del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in tale classe di concorso, nell’anno 2014, a seguito di frequentazione e superamento di tutte le prove scritte, orali e strumentali previste dal P.A.S. (**Percorso Abilitante Speciale**) indetto dal Conservatorio Statale “Bellini” di Palermo, con il voto finale di tesi 91/100.

Ove la predetta previsione normativa non venisse applicata, per analogia, nei confronti della ricorrente, sarebbe palese la violazione dei principi previsti dagli artt.



3 e 51 della Costituzione, come sotto meglio esposti, che garantiscono il diritto della ricorrente ad accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità.

Ed invero, se da un lato il legislatore chiede, ai fini delle assunzioni in ruolo, di vincere un concorso pubblico ovvero di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, dall'altro lato il Ministero dell'Istruzione non può negare agli stessi di poter accedere ad entrambi i canali di assunzione previsti dalla legge (concorso e GAE) onde evitare, appunto, la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, secondo cui, si ripete, possono accedere al Pubblico Impiego tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

Va, preliminarmente, rilevato che la negazione del diritto della ricorrente all'inserimento in GAE proviene dai citati Decreti Ministeriali, ed in particolare dal D.M. 235/2014 e dal successivo ed analogo D.M. 325/2015, che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore alle Leggi sopra richiamate ed alla Costituzione.

E' del tutto evidente, inoltre, che tali atti ministeriali determinano una evidente discriminazione tra la ricorrente ed i docenti che sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

Ed infatti, le sopra citate previsioni contenute nel D.M. 235/14 e nel D.M. 325/15 sono state già dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato, che con sentenza 16.1.2015 n. 105, ha affermato quanto segue: ***“a partire dall'anno scolastico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.9.2010 n. 249 – ai sensi dell'art. 2, comma 416 L. 24.12.2007 n. 244 – le SSIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi e dai Percorsi Abilitanti Speciali, di durata annuale propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”***.

Inoltre, tali illegittimità sono state dichiarate anche da diversi tribunali nazionali (Trib. Grosseto, Trib. Verona, Trib. Milano) tra cui il Tribunale di Pordenone, che, infatti, ***“previa disapplicazione del D.M. n. 235/14 e regolamento Miur n. 81/13”***, ha dichiarato il diritto dei docenti ricorrenti all'”*inserimento a pieno titolo nella GAE del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per le relative classi di concorso della provincia di Pordenone, con decorrenza dal triennio 2014/2017*” e, per l'effetto ha condannato l'Amministrazione scolastica ***“ad inserire gli stessi nella GAE del personale docente della scuola secondaria di***



secondo grado della Provincia di Pordenone avente decorrenza dal triennio scolastico 2014/17 con il punteggio acquisito di diritto”.

In particolare, il Tribunale di Pordenone, ha dichiarato tali illegittimità per i seguenti motivi che si riportano per esteso:

*“1. Sul piano squisitamente sistematico varie norme di rango primario hanno consentito ai docenti abilitati o **abilitandi** di inserirsi nelle Gae originariamente denominate permanenti quali l’art. 2, comma 1, 2 e 4 L. n. 124/1999, art. 1, comma 6, L. n. 306/2000 e art. 1, comma ter L. n. 143/04.*

*2. Non ignora il decidente la tesi del Miur, suffragata da Tribunale di Udine e Trieste, volta ad avvalorare le preclusioni e limitazioni a nuovi inserimenti per il biennio 2007/2008 dettate **dall’art. 1, comma 605 lett. c) L. n. 296/06** secondo cui “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 D.L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito dalla legge 4.6.2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento” la cui ratio è in tutta evidenza quella di portare ad esaurimento le predette graduatorie onde ridurre gradatamente la platea dei soggetti a cui si attinge per assunzioni a termine e dunque per arginare il fenomeno del precariato attraverso mezzi coerenti e proporzionati, segnatamente la chiusura o limitazione dei nuovi inserimenti ribadita anche in una disposizione successiva dal tenore letterale ancora più chiaro (art. 9, comma 2, D.L. 70/11 convertito in L. 106/11). **Senonché la disposizione normativa per prima richiamata ha previsto l’accesso alle graduatorie non solo di quanti alla data di entrata in vigore della legge fossero già abilitati, ma anche di SOGGETTI ABILITANDI** – “docenti frequentanti i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97/2004, i corsi presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”. Non pare inutile riportare in questa sede le argomentazioni svolte dall’adito Tribunale in punto **attuale vigenza dell’art. 5 bis L. n. 169/08 in tema di inserimento conseguente ad abilitazione a mezzo TFA (o PAS)**. Segnatamente, con successiva legge n. 169/08 di conversione del D.L. 137/08, attesa l’attivazione del successivo ciclo delle SISS (il IX, attivato nell’anno 2007/2008), il legislatore è*



nuovamente intervenuto prevedendo la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per coloro che si fossero iscritti al nuovo ciclo e lo avessero poi completato.

Dispone, infatti, l'art. 5 bis, comma 1, L. 169/08 che “nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010... i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD) (ovvero i corsi abilitanti all'insegnamento degli strumenti musicali denominati BIFORDOC presso i Conservatori di musica) attivati nell'anno accademico 2007/2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”.

*Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008/2009 con l'intervento dell'art. 4 ter D.L. 25.6.08 n. 112 venendo sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (ovvero dai **Percorsi Abilitanti Speciali**).*

*Orbene, la **continuità tra SISS e TFA (o PAS)** è rappresentata:*

-dal fatto che ai docenti c.d. “congelati SISS” è stato garantito l'accesso ai TFA (o ai PAS) senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15, comma 17, D.M. 249/10 – art. 1, comma 19, D.M. 11.11.2011);

*-dalla pronuncia del Consiglio di Stato (CdS sez. VI, sentenza 16.1.2015 n. 105, secondo cui a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.9.2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, L. 24.12.2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (ovvero dai **Percorsi Speciali Abilitanti**), di durata annuale propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione.*

Contro il dato meramente letterale e temporale dell'art. 5 bis L. 169/08 il convenuto Ministero ha inteso utilizzare la riapertura delle GAE prescrivendo, all'art. 6, comma 2, D.M. n. 235/14 che “i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS)... possono chiedere lo scioglimento della



riserva se hanno conseguito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande”.

Ora non v'è chi non veda come il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non risulta affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5 bis L. n. 169/08)

che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione SISIS attivate nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante. In buona sostanza, la ratio dell'art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISIS IX ciclo.

*Considerato, però, che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, **gli ultimi docenti ad essersi abilitati** non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma **coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato il corso TFA (o il corso P.A.S.) succedutosi al IX ciclo SISS.***

In definitiva, alla luce anche della giurisprudenza di merito conforme (Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO L'ART. 5 BIS L. N. 169/08 che deve intendersi, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA (o P.A.S.) succedutisi alle Scuole SISS, IX ciclo mai avviato e mai concluso.

Pare in definitiva a questo Giudice che con l'esclusione dalla GAE dei docenti abilitati PAS si sia attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, oltreché infondata, violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Significativamente, infine, nel D.M. n. 53/12 attuativo della L. n. 14/2012 si legge: “vista la legge n. 296 del 27.12.06 ed in particolare l'art. 1 comma 605 lett. c) che ha trasformato le graduatorie permanenti... in graduatorie ad esaurimento, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DEI SOLI NUOVI INSERIMENTI PER I DOCENTI ABILITATI NON ANCORA INCLUSI NELLE GRADUATORIE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O CHE STESSERO COMPLETANDO OGNI PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PRESSO LE UNIVERSITA' AUTORIZZATE”.



Si segnala, in senso favorevole all'inserimento in GAE dei docenti abilitati PAS, anche la sentenza del Tribunale di Terni n. 2273 dell'8.7.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti abilitati con i PAS, come risulta da decreto dirigenziale reso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, Ambito Territoriale Provincia di Terni.

Sul punto, si richiama anche l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5878/14 che ha riconosciuto ai docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle relative GAE.

Ed ancora più recentemente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5659 del 18 dicembre 2015, ha disposto che gli abilitati PAS debbano essere inseriti in GAE e che il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento possa comportare la stipulazione immediata di contratti a tempo indeterminato, con la conseguenza che gli Uffici Scolastici Regionali coinvolti (USR Umbria e USR Lazio) hanno dato attuazione a tale ordinanza, inserendo in GAE detti docenti, come risulta dai decreti ministeriali prodotti e nominandoli in ruolo.

Dello stesso tenore è l'Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.6.2015 e le più recenti Ordinanze cautelari 4336/2015, 4335/2015, 4338/2015, nonché i Decreti n. 3421/15, 3423/15, 3424/15, 3426/15 con i quali il Consiglio di Stato ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, con la motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al D.M. 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto.

Si segnala, in particolare l'Ordinanza cautelare n. 4337/2015 con cui il Consiglio di Stato ha disposto l'inserimento in GAE dei docenti esclusi per il motivo che non avevano aggiornato la propria posizione.

Tutta la sopra menzionata giurisprudenza, com'è evidente, afferma, in maniera inequivoca ed ormai pacifica, il diritto dei docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella III fascia delle GAE, dichiarando illegittimi tutti gli atti ministeriali rispetto alla normativa statuale (art. 5 bis L. 169/2008) che risulta ingiustamente, e soprattutto, illegittimamente, derogata *in pejus*, da norma di rango secondario.



Si segnala che l'orientamento affermato dalla sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, in merito all'illegittimità della previsione inerente l'inserimento in GAE con riserva, e dunque entro una unica data, dei docenti abilitati dopo la chiusura delle GAE, è pienamente conforme a quello, pacifico, della Suprema Corte (v. sentenza 2 aprile 2015 n. 6751) reso con riferimento all'art. 1, comma 605, della Legge n. 296/2006, che così ha affermato: **“tale previsione esclude la discrezionalità dell'Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l'abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l'inserimento senza riserva e l'assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell'abilitazione”**.

In ogni caso, ***“l'accesso in questione alla GAE non potrà essere precluso alla ricorrente dal mancato pregresso inserimento nella stessa GAE con riserva, posto che nessuna norma contenuta in una fonte primaria ha imposto in via generalizzata tale domanda, prevista unicamente, ex art. 1, comma 605, lett. c) legge n. 296/2006, per gli iscritti al corso SSIS 2007/2008”, con la conseguenza che “trattasi di previsione arbitraria”,*** come anche testualmente affermato da Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, con Ordinanza del 27.1.2015 che si produce.

Ed anzi, **le Amministrazioni resistenti non potranno obiettare che la ricorrente non abbia presentato, entro il termine previsto dal D.M. n. 235/2014, la domanda di inclusione con riserva nelle relative GAE, in quanto una eventuale previsione ministeriale di tale portata sarebbe contraria all'art. 5 bis L. n. 169/2008** che consente l'inserimento nelle GAE con riserva, e dunque entro un certo termine, esclusivamente ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISIS IX ciclo.

Ed invero, come affermato dalla condivisibile sentenza del Tribunale di Pordenone, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE tale disposizione assegna espressamente questa possibilità esclusivamente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione SISIS attivate nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante.

Ed invero, solo se interpretata nel senso di cui sopra, l'art. 5 bis della L. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost. e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa



interpretazione normativa, sarebbe suscettibile una questione di illegittimità costituzionale.

Stante quanto tutto sopra esposto, l'odierna ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli abilitanti per l'accesso alla graduatoria ad esaurimento del personale docente per la classe di concorso A077 – Violino (AM77), oltre che, come si vedrà appresso, dei titoli abilitanti per l'accesso alla GAE relativa alle scuole dell'infanzia ed elementari (classi di concorso AAAA ed EEEE).

L'illegittimità del D.D.G. n. 767/2015, dei D.M. 235/14 e 325/15 e del reg. Miur n. 81/2013 dei quali si chiede la disapplicazione, nella parte in cui hanno impedito ai docenti, come la ricorrente, in possesso di abilitazione nella classe di concorso A077 – Violino (AM77) conseguita tramite P.A.S., il nuovo inserimento nelle GAE ad essa relative, emerge anche alla luce dello stesso operato delle Amministrazioni resistenti che, con tali atti ministeriali, ha tuttavia consentito ai docenti abilitati tramite P.A.S., con il titolo conseguito, di accedere alla II Fascia delle graduatorie di Istituto, a cui possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

A quanto sopra già esposto, si aggiunga che, analogamente, è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.3.2014, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.5.2014, sulla base del parere n. 4949/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Ed invero, in tale analoga materia, con sentenza n. 1973 del 17 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, sul presupposto che i diplomati magistrali ante 2001/2002 erano in possesso del titolo abilitante, ha annullato il sopra citato D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

II – In relazione alla domanda di inserimento nelle GAE per le scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) ed elementari (classe di concorso EEEE) per la provincia di Messina

Come già accennato, la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento anche per le scuole d'infanzia (classe di concorso AAAA) ed elementari (classe di concorso EEEE) per effetto del conseguimento del **diploma magistrale presso l'Istituto**



Magistrale “Ainis” di Messina nell’anno scolastico 1992/1993 e precisamente in data 27.7.1993.

Come spiegato nel precedente motivo di ricorso, il diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, è stato ritenuto abilitante dal D.P.R. del 25.3.2014, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.5.2014, sulla base del parere 4949/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l’abilitazione magistrale entro l’anno 2001/2002.

Discende che l’odierna ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli abilitanti all’insegnamento anche per le scuole dell’infanzia (classe di concorso AAAA) ed elementari (classe di concorso EEEE), ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti definite “ad esaurimento” (GAE) dall’art. 1, comma 605, lett. c) e 607 della L. n. 296/2006, del personale docente ed educativo della provincia di Messina, propedeutiche per l’ammissione alla Fase B del piano straordinario di assunzione di cui al governo Renzi (L. n. 107/2015), per il quale ha presentato regolare domanda, rimanendone, tuttavia, esclusa.

Come specificato nel precedente motivo di ricorso, il D.M. n. 235/2014 dell’1.4.2014, nel disporre l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017, non ha però previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale conseguito anteriormente all’anno 2001/2002, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità ex lege come titolo abilitante.

Anche in tale situazione, l’illegittimità delle disposizioni ministeriali, che derogano *in pejus* alla normativa statuale, emerge anche alla luce dello stato operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l’anno 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, a cui possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

In ogni caso, a fugare ogni dubbio, si segnala che il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 è stato definitivamente acclarato dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 17 febbraio 2015**, la quale, **sul presupposto che i diplomati magistrali erano in possesso del titolo abilitante, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai**



docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale sentenza n. 1973 del 17.2.2015 ha efficacia *erga omnes*, in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile ed il suo annullamento ha, pertanto, effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Rientra, in ogni caso, rientra nei poteri del Giudice ordinario, in materia di pubblico impiego, in funzione del Giudice del Lavoro, disapplicare eventuali disposizioni normative o regolamentari, queste ultime di rango secondario, ove siano illegittime perché contrarie o in violazione di superiori fonti normative, costituzionali e/o comunitarie ovvero, in caso di vuoto normativo, interpretarle in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato.

Ancora più recentemente, il Consiglio di Stato, con Ordinanza cautelare n. 91/2016, in accoglimento dell'appello proposto da alcuni docenti aspiranti all'inserimento in GAE, ha riformato la sentenza resa dal Tar Lazio, disponendo l'ammissione con riserva degli stessi, per avere ritenuta, *“ad una sommaria deliberazione propria di questa sede, la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla valenza abilitante del diploma magistrale conseguito precedentemente all'anno scolastico 2001/2002, onde l'interesse delle parti può in questa sede essere tutelato mediante l'inserimento con riserva delle stesse in graduatoria”*.

Sempre il Consiglio di Stato, con recentissima Ordinanza n. 241 del 21 gennaio 2016, ha accolto l'appello cautelare proposto da alcuni docenti, ha affermato che *“nel merito (su cui v. Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 1973, 3788 e 5439 del 2015, sui “diplomati magistrali” entro l'a.s. 2001/2002), la domanda cautelare può essere accolta mediante l'inserimento con riserva delle appellanti nella graduatoria alla quale aspirano”*.

La ricorrente, pur avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Messina, classe di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) ed elementare (EEEE), e pur avendo conseguito, nell'anno scolastico 1992/1993, il diploma magistrale, non è stata inserita “pleno iure” nelle suddette graduatorie di III fascia ad esaurimento all'atto



dell'aggiornamento delle stesse, disposto con D.M. n. 235/2014, poi annullato dal Consiglio di Stato con la sopra citata pronuncia.

La mancata inclusione della ricorrente nelle GAE relative alle suddette classi di concorso - che ha impedito alla stessa di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato, formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Messina e, pertanto, di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo del governo Renzi (L. n. 127/2015) - è del tutto illegittima in quanto disposta sulla base di atti ministeriali e, quindi di rango secondario, che costituiscono aperta violazione ed anzi derogano *in pejus* la vigente normativa legislativa, e sono stati peraltro già dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato.

Ciò vale anche con riferimento alla possibile obiezione di controparte, secondo cui la ricorrente non avrebbe presentato, entro un determinato termine previsto dal D.M. n. 235/2014 la domanda di inclusione con riserva nelle relativa GAE.

Ciò in quanto, come già rilevato nel precedente motivo di ricorso a cui espressamente si rinvia, una eventuale previsione ministeriale di tale portata, oltre ad essere stata già dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con l'anzidetta sentenza, e ad essere arbitraria perché non prevista da nessuna norma di fonte primaria, sarebbe contraria all'art. 5 bis L. n. 169/2008 che consente l'inserimento nelle GAE con riserva, e dunque entro un certo termine, esclusivamente ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISIS IX ciclo.

Ed invero, come affermato dalla condivisibile sentenza del Tribunale di Pordenone, citata nel precedente motivo di ricorso, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE tale disposizione assegna espressamente questa possibilità esclusivamente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione SISIS attivate nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante.

Solo se interpretata nel senso di cui sopra, l'art. 5 bis della L. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost. e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, sarebbe suscettibile una questione di illegittimità costituzionale.



Sul punto, anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza cautelare n. 5659/2015, accogliendo la domanda di ottemperanza dell'Ordinanza cautelare n. 5873/2014 proposta da alcuni docenti aspiranti all'inserimento nelle GAE, con riferimento *“all'iscrizione nelle graduatorie CON RISERVA, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un contenzioso in atto (caratterizzata dalla lettera T)... che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. n. 235/2014, non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato”*, ha affermato che ***“la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...”***.

Da tutto quanto sopra esposto, discende un ormai consolidato orientamento dei tribunali di merito italiani che, disapplicando gli atti ministeriali illegittimi ed in particolare il D.M. n. 235/2014, hanno dichiarato il diritto dei docenti, come la ricorrente, è in possesso del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, all'inserimento nelle relative GAE.

Tra questi si menziona, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 299/2015 resa in data 7 novembre 2015 dal Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, che si produce.

III – In relazione alla disparità di trattamento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

La mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A077 – Violino (AM77) e per le classi di concorso relative alle scuole dell'infanzia ed elementari (AAAA ed EEEE) viola la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che sancisce **l'uguaglianza** dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione Europea.

La *ratio* di tale Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, poiché il possesso della predetta qualifica professionale, di cui è in possesso la ricorrente, è l'unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE, è evidente che la stessa, al pari dei docenti provenienti da un Paese dell'Unione che sono stati inseriti in GAE dopo avere ottenuto la stessa qualifica professionale, deve avere la stessa possibilità.



E' altresì evidente che la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento relativa alle suddette classi di concorso viola anche gli artt. 3, 51 e l'art. 97 della Costituzione Italiana che, in virtù del principio di uguaglianza e di parità di trattamento a parità di condizioni, attribuiscono al medesimo titolo il valore abilitante che consente l'assunzione in ruolo.

Periculum in mora

Come già precisato, nella fattispecie de quo, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento delle Amministrazioni resistenti che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'odierna ricorrente, in una situazione meritevole di tutela immediata.

La ricorrente non è presente nelle GAE per la classe di concorso A077 – Violino (AM77) e per le scuole dell'infanzia ed elementari (classi di concorso AAAA ed EEEE) e, pertanto, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato perdendo utili occasioni di impiego, che cesseranno definitivamente, entro la data dell'1.7.2016 e comunque entro e non oltre l'1.9.2016.

In particolare, nelle more della decisione di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa, propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie stesse ed alle conseguenti immissioni in ruolo decorrenti dal prossimo anno scolastico (2016/2017), ed in particolare, per la ricorrente, dalla data dell'1.7.2016, in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui al governo Renzi (L. n. 107/2015), secondo cui gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento saranno comunque assunti entro la data del 15.9.2016 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residueranno e che così testualmente recita: ***“a decorrere dall'1.9.2016, le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”***.

Pertanto, la ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, si troverebbe certamente esclusa dal piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2016/2017 dalla L. n. 107/15, con conseguente pregiudizio gravissimo ed irreparabile in relazione alla possibilità di essere assunta di ruolo, a



decorrere dall'1.7.2016, per l'insegnamento nella classe di concorso in cui è abilitata (A077 – Violino AM77) ovvero nelle scuole dell'infanzia ed elementari.

In sostanza, la ricorrente, in assenza del chiesto provvedimento cautelare, dovrebbe attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, per richiedere l'inserimento nelle stesse, ed a quella data le suddette graduatorie **non saranno più attive** anche per possibile intervenuta **copertura di tutte le sedi disponibili** e per qualsiasi altro provvedimento amministrativo che dovesse essere frattanto emanato, con conseguente grave nocumento alla ricorrente, con particolare riferimento al rischio, già accennato, di prendere servizio, **in data 1.7.2016**, presso la sede provvisoria di Viterbo presso cui è stata nominata in ruolo, durante la fase B del piano straordinario di assunzioni di cui al governo Renzi, ovvero presso altra sede, anziché presso altra sede più vicina, ed in particolare la sede di Messina, spettantele per legge in virtù delle abilitazioni possedute, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi, ove attualmente insegna con contratto annuale a tempo determinato avente scadenza 30.6.2016.

Ed infatti dallo stesso contratto di assunzione in ruolo presso la sede di Viterbo (Ufficio Scolastico Regionale del Lazio) stipulato con la ricorrente risulta che l'assunzione in servizio decorrerà dall'1.7.2016, ossia al termine del contratto a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo di Capizzi.

E' chiaro ed evidente che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe per la ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile con evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chance per ottenere l'agognato posto di lavoro in una sede più vicina alla propria residenza, in particolare nella provincia di Messina, e tale pregiudizio è ancora più grave se si considera che la medesima è **coniugata con un figlio minore (di 3 anni)** ed un eventuale trasferimento in altra distante sede lavorativa come quella di Viterbo, creerebbe alla stessa **evidenti disagi familiari, oltre che economici**, dovuti alla necessità di abbandonare la famiglia (marito e figlio) e di dover continuare a pagare il mutuo per l'abitazione in cui vive oltre ad essere costretta a stipulare contratto di affitto ed assumere altre spese per la propria vita quotidiana.

A ciò si aggiunga anche l'evidente **danno professionale**, parimenti imminente ed irreparabile, se si considera che la ricorrente sarebbe costretta a



rimanere docente di ruolo nelle classi di concorso di Educazione Musicale e di Sostegno, anziché nella classe di concorso A077 – Violino (AM77) **per la quale è anche abilitata, ed indicata come prima scelta** nella domanda di ammissione alla Fase B del piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 ed al D.D.G. 767/2015, nonché nelle scuole dell’infanzia ed elementari, per le quali è parimenti abilitata, come precisato nella stessa domanda, indicate come seconda scelta nella stessa domanda.

Anche tale danno integra certamente una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale, come tale non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario, e che necessita della richiesta tutela d’urgenza.

Si segnala che, al fine di evitare di arrecare i suddetti danni gravi ed irreparabili ai docenti, come la ricorrente, abilitati PAS e TFA, a seguito e in ottemperanza delle richiamate Ordinanze cautelari emesse sia dal Consiglio di Stato che dai Tribunali nazionali, lo stesso Ministero dell’Istruzione, sta procedendo all’inserimento a pieno titolo dei docenti abilitati PAS e TFA nelle graduatorie ad esaurimento definitiva del personale docente delle varie province italiane, con esclusione degli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico decorso (2015/2016), come risulta dai decreti allegati.

Ciò in quanto il Consiglio di Stato, anche nelle ipotesi in cui ha ritenuto che *“ad un primo esame la complessità delle questioni giuridiche proposte, con particolare riferimento alla questione relativa alla non omogeneità di trattamento con riguardo alle varie posizioni coinvolte esige un’approfondita valutazione che solo un esame della controversia nel merito può garantire”*, ha affermato che *“l’interesse delle parti appellanti va tutelato mediante l’ammissione con riserva nella graduatoria provinciale a esaurimento”* (V. Ordinanze n. 5878/2014; n. 2530/2015) anche *“ritenuto che in mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l’istanza cautelare alla cognizione del collegio e che, pertanto, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, occorre disporre in via provvisoria l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della presentazione della domanda relativa alle procedure di assunzione”* (V. decreto cautelare n. 3421/2015).



Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto per i motivi di cui infra, e previo accertamento della ricorrente al diritto all'inserimento in graduatoria, ordini alle Amministrazioni resistenti di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e petendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle Gae.

Ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, l'emissione, anche con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

DOMANDE

1) Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli altri elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare al Ministero dell'Istruzione Università ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, di inserire, anche con "riserva", in attesa della definizione del giudizio di merito, la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 per la classe di concorso A077 – Violino (AM77) e per le scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) ed elementari (classe di concorso EEEE), dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Messina, nella posizione e secondo il punteggio maturato, come previsto dalla legge, con conseguente ammissione alla Fase B del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato inerente le suddette classi di concorso e/o scuole, quantomeno a far data dall'1.7.2016 ed in ogni caso entro la data dell'1.9.2016, e pertanto quantomeno a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione del diritto della ricorrente, ivi compreso il D.D.G. 17 luglio 2015 n. 767, il D.M. n. 325 dell'1.4.2015, il D.M. 235/2014, il reg. Miur n. 81/2013, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della stessa ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque



disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla ricorrente;

2) In via istruttoria, si chiede ordinare, ove occorra, alle Amministrazioni resistenti l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art. 210 cpc, l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente o presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

3) Condannare gli Enti resistenti al pagamento dei compensi e spese di giudizio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva, compresa quella di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento, classe di concorso A077 – Violino (AM77), e classi di concorso AAAA ed EEEE, valide per il triennio 2014/2017 e, pertanto, il ricorso deve essere notificato nei confronti di tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dalla ricorrente e pertanto dovrebbero ritenersi controinteressati.

Dovrebbero, inoltre, ritenersi controinteressati anche i docenti che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli Enti resistenti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle GAE del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale Provinciale di Messina relativamente alla classe di concorso A077 – Violino (AM77) ed alle classi di concorso AAAA ed EEEE in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritta la ricorrente.

Vi sono, tuttavia, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri



aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle predette GAE, e pertanto non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe essere eccessivamente onerosa ed inoltre dilatare oltremodo i tempi del procedimento (attesa anche l'urgenza cui si ispira l'incoata procedura ex art. 700 cpc), anche in considerazione dell'elevato ed indeterminato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (www.istruzioneemessina.it) o altro meglio individuato.

Sul punto si rileva che anche la tradizionale notifica per pubblica per pubblici proclami e la pubblicazione nella G.U. non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del fogli degli annunci legali provinciali o della G.U. Così Consiglio di stato, sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 106: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato).*

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, in cui vi è apposita bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Il Tar Lazio ha infatti più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, nel sito internet e del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie (cfr. ordinanze Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09, 179/09) ed anche tutti i Tribunali italiani, compreso quello di Messina, risultano avere già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste.



Ciò premesso, la ricorrente fa istanza affinché Codesto Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed all'Ufficio provinciale di Messina, mediante notifica di copia del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

b) quanto ai controinteressati, disporre che il presente ricorso e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato nel sito dell'amministrazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Messina, mediante la pubblicazione nel sito istituzionale www.istruzioneemessina.it o altro meglio individuato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed il relativo contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Messina, 27.1.2016

Avv. Concetta Bosurgi

